

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## **PRINCIPI CONTABILI**

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri  
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

I fondi per rischi ed oneri  
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
I debiti



30 maggio 2005  
(versione in sola lettura)

Sostituisce il principio n. 19 del settembre 1996

## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

\* \* \* \* \*

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

## INDICE

SCOPO E CONTENUTO .....	1
I FONDI PER RISCHI ED ONERI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ED I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA.....	3
RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI.....	6
I FONDI PER RISCHI ED ONERI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO.....	7
A.DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE .....	7
B.CLASSIFICAZIONE.....	8
C.VALUTAZIONE.....	8
C.II.Fondi di quiescenza e obblighi simili .....	8
C.III.Fondo per imposte.....	9
C.IV.Fondo per imposte differite .....	9
C.V.Fondi per oneri.....	9
C.VI.Passività ed attività potenziali.....	13
C.VII.Le operazioni “fuori bilancio” su strumenti derivati.....	16
D.NOTA INTEGRATIVA.....	16
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: DEFINIZIONE DELLO STESSO ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA SUA VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO.....	18
E.DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE.....	18
F.CLASSIFICAZIONE.....	18
G.VALUTAZIONE.....	18
H.NOTA INTEGRATIVA.....	19
I DEBITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO .....	20
I.DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE .....	20
L.CLASSIFICAZIONE.....	23
M.VALUTAZIONE .....	25
M.I. Principio generale.....	25
M.II. Debiti verso fornitori. ....	25
M.III. Prestiti obbligazionari.....	25
M.IV. Debiti verso soci per finanziamenti e debiti verso altri finanziatori.....	28
M.V. Debiti verso banche.....	28
M.VI. Debiti tributari.....	28
M.VII. Altri debiti.....	28
M.VIII. Debiti di beni o servizi. ....	29
M.IX. Interessi passivi soggetti a condizione.....	29
M.X. Estinzione anticipata di debiti.....	29
M.XI. Scorporo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi... ..	29
M.XII. Debiti a lungo termine derivanti da prestiti a lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi. ....	31
M.XIII. Debiti e crediti derivanti da prestiti parte di più complesse operazioni. ....	32
M.XIV. Cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti. ....	32
N.NOTA INTEGRATIVA.....	32

## SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 19, emanato nel mese di settembre 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n° 366.

Il Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del Principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 19 del settembre 1996 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente Principio ha lo scopo di definire i fondi per rischi ed oneri, il fondo di trattamento di fine rapporto, i debiti ed i principi contabili relativi alla loro valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi. Essendo debiti e costi due aspetti contabili correlati agli stessi fatti di gestione, i principi contabili relativi alla rilevazione di gran parte dei debiti di imprese mercantili, industriali e di servizi sono strettamente connessi a quelli che regolano il riconoscimento dei costi. Pertanto, i principi contabili relativi alla rilevazione dei debiti che originano da costi sono soltanto brevemente richiamati nei termini generali. Sono qui considerati anche i debiti che sorgono da operazioni diverse da quelle che originano costi, quali ad esempio, quelli finanziari.

Esula da questo Principio contabile la problematica connessa alla conversione in euro di partite in moneta estera<sup>1</sup>, alle imposte sul reddito, incluse le imposte differite<sup>2</sup>, ai ratei e risonconti passivi, ai debiti derivanti da operazioni con enti correlati (ad esempio i debiti verso

---

<sup>1</sup> Vedasi in proposito il Principio contabile 26 *Operazioni e partite in moneta estera*.

<sup>2</sup> Vedasi in proposito il Principio contabile 25 *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*.

## I fondi, il trattamento di fine rapporto e i debiti

consociate, ecc.) ed ai debiti derivanti da contratti particolari (leasing)<sup>3</sup>. Inoltre costituiranno oggetto di documenti separati i seguenti argomenti:

- fondi pensione;
- patrimoni destinati ad uno specifico affare.

---

<sup>3</sup> Vedasi in proposito il Principio contabile 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*.

## I FONDI PER RISCHI ED ONERI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ED I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

### *Principi generali*

Valgono per i fondi per rischi ed oneri, per il trattamento di fine rapporto e per i debiti, il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall'art. 2423 Codice Civile, nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

### CLASSIFICAZIONE

L'articolo 2424 Codice Civile prevede che nel passivo dello stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma):

#### B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Per imposte, anche differite
- 3) Altri.

#### C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) Obbligazioni
- 2) Obbligazioni convertibili
- 3) Debiti verso soci per finanziamenti
- 4) Debiti verso banche
- 5) Debiti verso altri finanziatori
- 6) Acconti
- 7) Debiti verso fornitori
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- 9) Debiti verso imprese controllate
- 10) Debiti verso imprese collegate
- 11) Debiti verso controllanti
- 12) Debiti tributari
- 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- 14) Altri debiti.

Nelle situazioni regolate dall'art. 2423-ter Codice Civile, alla classificazione dettata dalla legge possono essere apportate suddivisioni più particolareggiate o raggruppamenti delle voci e devono essere aggiunte altre voci e apportati adattamenti<sup>4</sup>, quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

---

<sup>4</sup> Vedasi, sul tema, il Principio contabile 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*.

### *Valutazione*

Dal Codice Civile non emerge alcuna menzione specifica relativa alla valutazione dei debiti in generale; la dottrina prevalente si limita ad affermare che le poste del passivo in esame non richiedono una vera e propria valutazione essendo iscritte, nella generalità dei casi, al valore nominale.

L'articolo 2424-*bis*, 3° comma, specifica che gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza.

L'articolo 2424-*bis*, 4° comma, precisa che nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del Codice Civile.

L'articolo 2426 al n. 7 precisa che il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale (in ratei e risconti, con separata indicazione) e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

Per quanto riguarda gli aggi la legge prescrive la loro iscrizione tra i ratei e i risconti passivi, con separata indicazione, senza disporre nulla sul loro trattamento, che tuttavia deve essere analogo e reciproco a quello dei disaggi.

Per quanto concerne la valutazione, va inoltre ricordato che la dottrina giuridica ha affrontato il problema della valutazione dei debiti con scadenza non prossima e che non comportino interesse alcuno o che producano un interesse ad un tasso notevolmente inferiore a quello dei finanziamenti dei quali l'azienda ha bisogno per la sua ordinaria gestione e ha ritenuto che tali debiti in determinate situazioni in seguito precisate vadano attualizzati, rispettando così il principio della competenza previsto dal punto 3 dell'art. 2423-*bis* Codice Civile.

### *Nota integrativa*

Valgono le richieste fatte in generale dall'art. 2427 di indicare nella nota integrativa i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.

Il numero 4 del citato articolo impone altresì che vengano indicate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, con conseguente obbligo di informativa, su tali voci, nella nota integrativa; per i fondi e il trattamento di fine rapporto l'informativa dovrà riguardare in particolare anche la formazione e le utilizzazioni.

Lo stesso art. 2427 richiede, al punto 6, che distintamente per ciascuna voce dei debiti sia indicato nella nota integrativa l'importo di durata residua superiore a cinque anni e l'importo dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Ulteriore richiamo, per quanto riguarda i debiti, emerge al n. 12 dell'art. 2427 per la suddivisione per categoria di "creditore" degli interessi passivi ed altri oneri finanziari.

Sempre in base alla normativa civilistica, nella nota integrativa si devono indicare anche:

— i cambiamenti dei criteri adottati rispetto all'esercizio precedente, ammessi in casi eccezionali, nella valutazione dei debiti, fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto, nelle connesse rettifiche di valore e nelle conversioni delle partite in moneta estera, nonché i motivi del cambiamento e i relativi effetti sul bilancio (art. 2423-*bis*);

— le voci dei debiti e dei fondi per rischi ed oneri previste dallo schema dello stato patrimoniale che siano state raggruppate per favorire la chiarezza del bilancio (art. 2423-*ter*);

## I fondi, il trattamento di fine rapporto e i debiti

— la non comparabilità e l'adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei debiti e fondi per rischi ed oneri con quelle dell'esercizio precedente (art. 2423-*ter*).



## RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e sono da tener presente, pertanto, nella definizione della composizione e degli schemi del bilancio d'esercizio. In particolare si richiamano i principi di comprensibilità, di prevalenza della sostanza sulla forma, d'imparzialità, di prudenza, di continuità di applicazione dei principi contabili, della competenza, di adeguata informativa della nota integrativa esplicativa del bilancio e della verificabilità dell'informazione.

## I FONDI PER RISCHI ED ONERI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver esaminato la normativa civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto del Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i fondi per rischi ed oneri nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge in materia.

### A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.I. I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata
- esistenza certa o probabile
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

A.II. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data di bilancio od altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima<sup>5</sup>.

b) Accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile; si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi, le cui caratteristiche sono illustrate al paragrafo C.VI.

La distinzione tra i due tipi di fondi determina anche una diversa contropartita a conto economico degli accantonamenti ai fondi stessi, infatti gli accantonamenti ai fondi rischi vanno iscritti alla voce 12 - Accantonamento per rischi, mentre quelli ai fondi per oneri vanno iscritti alla voce 13 - Altri accantonamenti.

A.III. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per:

- a) rettificare i valori dell'attivo<sup>6</sup>
- b) attuare "politiche di bilancio", tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> In questo documento è tralasciato il termine di spese future, in quanto richiama l'attenzione sul futuro e non sulla competenza delle spese che è invece dell'esercizio in corso.

<sup>6</sup> La IV direttiva CEE, all'art. 20, 3° comma, prescrive che: "Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo".

## B. CLASSIFICAZIONE

B.I. La classificazione dei fondi per rischi ed oneri nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza), in precedenza richiamato.

B.II. L'evidenziazione dei fondi per rischi ed oneri nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i fondi stessi hanno.

### B.II.a. *Natura*

In considerazione della loro natura i fondi per rischi ed oneri si distinguono in:

- fondi rischi (passività potenziali)
- fondi per oneri
- fondi per imposte, anche differite
- fondi di quiescenza e simili.

### B.II.b. *Grado di certezza dell'esistenza e di determinabilità dell'ammontare*

In considerazione del grado di certezza dell'esistenza e determinabilità dell'ammontare, i fondi per rischi ed oneri sono distinti in bilancio tra:

- passività relative a obbligazioni certe ed il cui ammontare è solo stimabile (costi, spese e perdite di competenza stimate);
- passività potenziali.

### B.II.c. *Classificazione minima*

Da quanto detto in precedenza, deriva che i fondi per rischi ed oneri debbano essere spostati nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'art. 2424 Codice Civile con le seguenti minime classificazioni:

#### “B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
- 2) Per imposte, anche differite
- 3) Altri”.

## C. VALUTAZIONE

C.I La legge non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri; nella valutazione degli stessi occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

### C.II. *Fondi di quiescenza e obblighi simili*

La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:

- i fondi di pensione costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.) per il personale dipendente;
- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;
- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

---

<sup>7</sup> Il rafforzamento patrimoniale-finanziario di un'impresa deve essere realizzato in modo trasparente mediante l'accantonamento di utili a riserve del patrimonio netto e non con stanziamenti ai fondi per rischi ed oneri del passivo patrimoniale, creando riserve occulte e deprimendo in tal modo ingiustificatamente il risultato dell'esercizio.

- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc;
- i fondi di indennità suppletiva di clientela.

Tali fondi sono certi nell'esistenza e indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza<sup>8</sup>.

### *C.III. Fondo per imposte*

Il fondo per imposte deve accogliere solo le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati; comprende quindi i debiti tributari per accertamenti probabili o contenziosi in corso, che devono essere valutati in base al presumibile esito degli stessi.

### *C.IV. Fondo per imposte differite*

Per quanto riguarda le imposte differite da stanziare nel fondo si rinvia all'apposito Principio contabile 25 *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*. I debiti tributari certi<sup>9</sup> sono iscritti nella voce "Debiti tributari".

### *C.V. Fondi per oneri*

Trattasi di passività certe, stimate nell'importo o nella data di estinzione, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio in chiusura ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Possono avere diversa natura in funzione del settore in cui opera l'impresa. I fondi per costi, spese e perdite di competenza stimati vanno iscritti nello stato patrimoniale a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.

Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte<sup>10</sup>. Vengono qui di seguito forniti alcuni esempi:

#### *C.V.a. Fondo garanzia prodotti*

C.V.a.1. Alcuni prodotti sono venduti con l'impegno, espresso o tacito, da parte del venditore di fornire una garanzia di assistenza gratuita per un determinato periodo successivo alla cessione del bene. Le clausole contrattuali possono prevedere varie forme di assistenza: rimedi o sostituzioni di prodotti difettosi, manutenzioni periodiche o straordinarie, riparazioni di guasti, ecc.

C.V.a.2. A fronte del costo che l'impresa venditrice prevede di sostenere per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale sui prodotti venduti viene iscritto in bilancio un apposito fondo garanzia.

---

<sup>8</sup> Qualora esista una carenza rispetto alla passività attuariale totale, che viene accantonata sulla base della vita lavorativa dei dipendenti, come previsto dallo I.A.S. n. 19 (Employee Benefits), occorre darne notizia nella nota integrativa.

<sup>9</sup> I debiti tributari certi sono quelli derivanti dal saldo delle imposte dovute in base a dichiarazioni o da accertamenti o contenziosi definiti.

<sup>10</sup> Se si utilizzassero per la determinazione degli stanziamenti costi che tenessero conto delle previsioni di inflazione, si renderebbe necessario determinare il valore attuale degli ammontari così ottenuti.

C.V.a.3. Il costo inerente alla prestazione di tale assistenza è stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo del prodotto venduto.

C.V.a.4. Il fondo garanzia è congruo quando copre tutti i costi che verranno sostenuti per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale per i prodotti venduti alla data di bilancio.

Gli stanziamenti comportano una ragionevole stima dei costi, che è di solito effettuata sulla base dell'esperienza del passato e di elaborazioni statistiche che tengano conto dei vari elementi pertinenti<sup>11</sup>.

I costi stanziati devono essere periodicamente riesaminati. In particolare, le assunzioni ed i parametri utilizzati per effettuare le stime devono essere rivisti periodicamente alla luce dell'esperienza e di fatti più recenti in modo da apportare le dovute rettifiche.

#### C.V.b. Fondo manutenzione ciclica

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al Principio contabile 16 sulle immobilizzazioni materiali.

Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:

a) trattasi di manutenzione che sicuramente verrà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;

b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dall'impresa almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;

c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;

d) la manutenzione ciclica ad intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.

Per quanto riguarda la definizione ed il trattamento contabile della manutenzione (non ciclica) ordinaria e straordinaria si rimanda al già citato Principio contabile 16 sulle immobilizzazioni materiali.

Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.

Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.

---

<sup>11</sup> Esempi di tali elementi sono gli importi medi del costo di assistenza per tipo di prodotto, percentuale di interventi richiesti sulle vendite divise per anzianità, ecc..

La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.

*C.V.c. Fondo per buoni sconto e concorsi a premio*

C.V.c.1. Alcune imprese mercantili e industriali spesso utilizzano come strumento di marketing il sistema dei buoni sconto o dei concorsi a premio. In base ad esso, l'impresa si impegna a riconoscere un certo sconto sull'acquisto di determinati suoi prodotti oppure ad erogare un premio (regalo in denaro o altri beni) al consumatore che faccia pervenire all'impresa, generalmente tramite rivenditori, appositi tagliandi o buoni.

C.V.c.2. A fronte del costo che l'impresa prevede di sostenere per adempiere l'impegno contrattuale di concedere sconti o premi viene costituito un fondo per buoni sconto e concorsi a premio.

Tale fondo è congruo quando copre tutti i costi, connessi all'impegno contrattuale, che si prevede verranno effettivamente sostenuti.

Va osservato infatti che, poiché l'impegno è unilaterale e soggetto a scadenza, l'impresa non riconoscerà lo sconto o il premio in base a tutti i buoni emessi bensì solo a quei consumatori che hanno adempiuto alle condizioni previste dal regolamento dell'operazione. L'importo del fondo deve pertanto essere stimato a fronte dei buoni che si prevede verranno presentati per il rimborso entro la scadenza e con le modalità previste dal regolamento.

Occorre quindi stimare la percentuale di ritorno dei buoni, la quale dipende da vari fattori, come il tipo di prodotto, il tipo di campagna pubblicitaria a sostegno dell'operazione, il numero di buoni emessi, il valore unitario dello sconto o del premio e la propensione del consumatore all'acquisto del prodotto oggetto dei buoni.

Tale stima sarà basata sull'esperienza passata, sulle elaborazioni statistiche per operazioni simili e su tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare la stima più attendibile.

Gli stanziamenti al fondo sono effettuati rispettando il postulato della competenza e la relativa correlazione fra costi e ricavi.

Al momento della contabilizzazione del ricavo viene accantonato l'ammontare stimato dei buoni che verranno rimborsati successivamente, in quanto costituisce parte del costo di vendita del prodotto.

In particolare, si raccomanda quanto segue:

1) I parametri utilizzati devono consentire di stimare alla chiusura dell'esercizio la curva di ritorno dei buoni che verranno presentati per ottenere lo sconto o il premio relativamente a vendite del prodotto oggetto della campagna.

La stima si riferisce in particolare a quella parte di buoni che, benché relativa a prodotti venduti in un certo esercizio, perverrà all'impresa negli esercizi successivi.

2) Le previsioni di ritorno devono essere periodicamente, ed in ogni caso a fine esercizio, riesaminate sia alla luce dei ritorni effettivi sia per tener conto di eventuali mutamenti intervenuti nei presupposti delle previsioni.

3) Il costo di un'operazione di buoni sconto o concorso a premio deve includere le spese dirette di natura accessoria collegate all'operazione stessa (stampa e distribuzione dei buoni, assolvimento delle formalità legali, incentivi ai rivenditori, ecc.).

*C.V.d. Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni di azienda ricevuta in affitto*<sup>12</sup>

Le imprese, che allo scadere di concessioni devono restituire i beni al concedente, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento, addebitano al conto economico gli accantonamenti necessari per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti. Tali stanziamenti sono effettuati sulla base di elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche, ecc.).

Analoga metodologia viene adottata dalle imprese che abbiano ricevuto in affitto, o in usufrutto, un'azienda, qualora le parti non abbiano derogato agli obblighi previsti dagli artt. 2561 e 2562 del Codice Civile.

*C.V.e. Fondo per costi per lavori su commessa*<sup>13</sup>

Normalmente anche dopo la chiusura di una commessa vengono sostenuti dei costi (ad esempio per lo smobilizzo del cantiere, per collaudi, per penali o garanzie contrattuali, ecc.). A fronte di tali costi nel passivo di stato patrimoniale è stanziato un fondo per il loro importo previsto, eventualmente determinato anche in base a stime.

*C.V.f. Fondo per copertura perdite di società partecipate*

Qualora un'impresa abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona ad un fondo del passivo di stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.

In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

*C.V.g. Fondo recupero ambientale*

Nel caso in cui un'impresa per effetto di proprie attività causi danni all'ambiente ed al territorio ed in tal senso debba sostenere oneri per il disinquinamento od il ripristino, accantona tali oneri in un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale.

*C.V.h. Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali*

Un'impresa sostiene dei costi qualora, in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali, decida di ridurre il proprio personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all'esodo o procedure simili.

Ugualmente è destinata a sostenere dei costi l'impresa che chiude alcuni reparti o linee di produzione, le cui attività non possono proseguire: tra tali costi si menziona, a titolo esemplificativo, il costo del personale occorrente per demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica ed adattamento di locali, nonché i canoni di locazioni non risolvibili, relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili.

Tali costi non sono correlabili a prestazioni future, eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di competenza dell'esercizio in cui l'impresa decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Inoltre detti costi possono essere attendibilmente stimati e a fronte di essi sono effettuati accantonamenti<sup>14</sup> ad un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale.

---

<sup>12</sup> Le problematiche relative ai beni gratuitamente devolvibili e ai beni di azienda ricevuta in affitto ed il raffronto tra i relativi principi contabili e la legislazione fiscale non vengono trattati in questo Principio.

<sup>13</sup> L'accantonamento, ove effettuato dopo la chiusura della commessa, è incluso nella voce "oneri straordinari" del conto economico nelle ipotesi in cui ciò sia ritenuto appropriato in base al Principio contabile 12.

<sup>14</sup> L'accantonamento è incluso nella voce "oneri straordinari" del conto economico.

*C.V.i. Fondo per indennità suppletiva di clientela*

L'indennità suppletiva di clientela per gli agenti e i rappresentanti di commercio viene corrisposta tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente; ai sensi dell'art. 1751, 2° comma, del Codice Civile (come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303), tale indennità non è dovuta solo "... quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia".

Conseguentemente nel passivo di stato patrimoniale viene stanziato un fondo per l'importo previsto per tale indennità, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società.

*C.VI. Passività ed attività potenziali*

*Passività potenziali*

C.VI.a. Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

In particolare, per "potenzialità" si intendono in questo Principio contabile una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l'impresa in una perdita od in un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, una minaccia d'espropriazione, rischi non assicurati, ecc.), ovvero l'acquisizione di un'attività o la riduzione di una passività (ad esempio una causa attiva, benefici fiscali da perdite a nuovo, ecc.).

Le attività e le passività connesse a potenzialità costituiscono attività e passività potenziali.

C.VI.b. Come indicato nel Principio contabile 11 a proposito del principio di neutralità (o imparzialità), alcune aree del procedimento di valutazione, che è fondamentale per la redazione del bilancio, implicano un processo di previsione e di stima anche nell'applicazione di concetti rigidi.

Il fatto che la determinazione di alcuni valori di bilancio implichi un procedimento di stima non significa che esista una situazione d'incertezza che caratterizza una potenzialità come definita nel precedente paragrafo C.VI.a., sebbene il procedimento di determinazione del relativo ammontare possa essere simile.

Ad esempio, la determinazione dell'ammortamento degli impianti comporta un procedimento di stima della vita utile dei medesimi; tale procedimento di stima non significa che l'ammortamento sia una potenzialità; infatti non vi sono dubbi che il cespite cesserà di avere utilità per l'impresa. Lo stanziamento a fronte di pubblicità già effettuata da terzi per i prodotti dell'impresa non costituisce una potenzialità, in quanto l'obbligazione per il pagamento della pubblicità è certa.

Va però rilevato che sia la valutazione delle potenzialità che il procedimento di stima connesso alla determinazione degli altri valori di bilancio devono essere sorretti dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e



devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed in particolare di quelli della imparzialità e della verificabilità.

C.VI.c. Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:

- 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;
- 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, ocularità e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.

Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'impresa in casi simili, le decisioni che l'impresa intenderà adottare, ecc.

C.VI.d. Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.

Un evento dicesi probabile qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.

Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire.

L'evento remoto è invece quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.

C.VI.e.1. Le perdite derivanti da potenzialità e pertanto anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:

— la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;

— la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

1. Se nella fattispecie si può pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori, lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati. Se nessuno dei valori stimati tra i limiti del detto campo è più valido degli altri, va stanziato almeno il minore degli ammontari. Va però indicato nella nota integrativa il rischio di ulteriori perdite se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati.

2. Se l'evento è probabile ma l'ammontare dell'onere non è suscettibile di alcuna stima attendibile, ovvero se l'evento è possibile, non viene effettuato uno stanziamento in bilancio, ma si evidenzierà nella nota integrativa ogni informazione utile affinché il lettore possa avere i chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione e valutare gli eventuali riflessi sul bilancio e sull'andamento dell'impresa. Non è richiesta indicazione nella nota integrativa se l'evento è remoto.

3. Gli ammontari da stanziare in bilancio a fronte delle perdite connesse a potenzialità sono determinati sulla base delle informazioni disponibili alla data del bilancio.

Gli eventi che si verificano dopo la data di bilancio e che indicano che una passività già esisteva alla data del bilancio o che un'attività aveva subito una perdita di valore alla stessa

data, sono presi in considerazione al fine sia di determinare le potenzialità esistenti alla data del bilancio sia di valutare gli effetti e gli ammontari connessi a tali situazioni.

C.VI.f.1. Se una perdita connessa ad una potenzialità è stata stanziata in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dello stanziamento sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.

Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi ed oneri. Quando la perdita è molto significativa è preferibile effettuare la classificazione in un fondo separato<sup>15</sup> con spiegazione nella nota integrativa.

2. Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile e che verranno elencate nei paragrafi successivi; inoltre si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.

3. Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita;
- l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- preferibilmente, l'indicazione del parere della direzione dell'impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti.

Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.

4. L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali), e di obbligazioni che derivano dallo sconto di cambiali ed obbligazioni similari, assunti dall'impresa, sono posti in evidenza nei conti d'ordine e in nota integrativa anche se la perdita che l'impresa potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile si stanziava un apposito fondo rischi.

5. Contestazioni eventuali da parte di terzi di solito non sono poste in evidenza in bilancio a meno che sia probabile che le contestazioni verranno promosse e la perdita sia possibile. Se l'impresa non rispetta una clausola contrattuale, ma non è probabile che l'altra parte promuova contestazione in quanto non ha sofferto un danno significativo, non si effettua alcuna menzione. Se invece l'impresa ha venduto un prodotto e successivamente emerge che ha causato danni significativi ai suoi utilizzatori ed è da ritenersi probabile che verrà promossa contestazione, viene data evidenza in nota integrativa e, se determinabile, viene effettuato uno stanziamento.

6. Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.

7. Rischi non assicurati. - Si effettuano stanziamenti a fronte di perdite probabili relative a rischi non totalmente o parzialmente assicurati verificatisi prima della chiusura dell'esercizio quando la stima delle perdite può essere effettuata sulla base dell'esperienza ed altre informazioni.

L'evidenza dell'esposizione a rischi non assicurati dipende dalla fattispecie.

---

<sup>15</sup> In accordo con l'art. 2423-ter, 3° comma, del Codice Civile, che permette l'aggiunta di altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste agli articoli 2424 e 2425.

Quando un rischio solitamente assicurato non lo è e vi è possibilità di subire perdite rilevanti, ne è data evidenza in nota integrativa. Lo stesso si rende necessario nel caso in cui il rischio non sia assicurabile ovvero il costo dell'assicurazione sia eccessivo.

*C.VI.g. Stanziamenti a fronte di rischi generici.* — Gli stanziamenti per rischi generici sono in contrasto con i postulati del bilancio d'esercizio in quanto non si riferiscono a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività effettiva o che hanno determinato a quella data il deterioramento o la perdita di un'attività. A fronte di tali rischi possono però essere destinate apposite riserve di utili da costituirsi in sede di riparto degli utili e che sono pertanto classificate tra le voci di patrimonio netto.

*C.VI.h. Attività ed utili potenziali.* — Attività ed utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza in quanto essi non possono risultare dal riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati. Tuttavia, quando il realizzo dell'utile è certo e l'ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza, tale utile non costituisce una potenzialità ed è pertanto rilevato in bilancio.

L'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attuabile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l'evento è probabile.

Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

#### *C.VII. Le operazioni “fuori bilancio” su strumenti derivati<sup>16</sup>*

Alle operazioni “fuori bilancio” relative a contratti derivati su titoli, valute, tassi d'interesse e indici di borsa<sup>17</sup> devono applicarsi i medesimi criteri di valutazione stabiliti per le corrispondenti attività e passività “in bilancio”<sup>18</sup>; conseguentemente le perdite nette maturate in relazione alle operazioni in argomento devono essere stanziare in appositi fondi<sup>19</sup> del passivo di stato patrimoniale ricomprese nella voce B.3.

#### D. NOTA INTEGRATIVA

In nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni sui fondi per rischi ed oneri:

- a) i criteri applicati nella valutazione delle voci e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- b) le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, la loro formazione e il loro utilizzo;
- c) la composizione della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- d) la motivazione di eventuali deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico;

<sup>16</sup> Le problematiche degli strumenti derivati costituiranno oggetto di un documento separato.

<sup>17</sup> Come, per esempio, i “futures”, le “options”, i “forward rate agreements”, gli “interest rate swaps”.

<sup>18</sup> Vedasi il disposto degli articoli 18, 3° comma, e 20, 3° comma, del D.Lgs. n. 87/92, che si ritiene applicabile anche alle imprese mercantili, industriali e di servizi.

<sup>19</sup> In accordo con l'art. 2423-ter, 3° comma del Codice Civile, che permette l'aggiunta di altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste agli articoli 2424 e 2425.

e) eventuali informazioni complementari necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta;

f) relativamente alle “passività potenziali”:

— il rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati;

— la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa ad una potenzialità che è stata stanziata in bilancio in quanto l'evento futuro è da considerarsi probabile, quando tali informazioni sono necessarie per non rendere il bilancio inattendibile;

— nel caso di evento probabile la cui stima dell'ammontare non possa essere effettuata, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di evento possibile;

— nel caso di evento possibile le informazioni utili per la comprensione della situazione di cui al paragrafo C.VI.f.3.;

— l'esistenza e l'ammontare di garanzie, le obbligazioni che derivano dallo sconto di cambiali ed obbligazioni similari anche se la perdita sia improbabile;

— probabili contestazioni da parte di terzi da cui possa derivare una perdita “possibile” che sia significativa;

— possibilità di sostenere perdite dalla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati.

— indisponibilità di assicurazione.

g) Relativamente alle “attività potenziali”:

— la natura, la stima dell'ammontare se effettuabile e gli eventuali effetti sul bilancio, tenendo conto delle conseguenze fiscali ed altri fatti pertinenti, sempre che l'evento sia probabile;

— le stesse informazioni richieste in caso di evento possibile allorché tale evidenza è necessaria per una “rappresentazione veritiera e corretta” sempre che il lettore del bilancio non venga indotto ad errate conclusioni.

## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: DEFINIZIONE DELLO STESSO ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA SUA VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver esaminato la normativa civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto del Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge in materia.

### E. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A fronte delle indennità spettanti al personale dipendente in forza di legge o di contratto (art. 2120 Codice Civile) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituenti onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica, deve essere esposto un correlato debito nel passivo dello stato patrimoniale, denominato "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato". Tale debito, il cui pagamento viene differito al momento di cessazione del rapporto, deve corrispondere alla sommatoria delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura del bilancio di esercizio.

### F. CLASSIFICAZIONE

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo dello stato patrimoniale.

### G. VALUTAZIONE

G.I. Le indennità di anzianità, costituenti la voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", sono determinate in conformità al disposto dell'art. 2120 del Codice Civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo<sup>20</sup>.

Il "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

G.II. Nel caso in cui i contratti in vigore siano scaduti prima della data di bilancio e gli effetti del loro rinnovo sul trattamento di fine rapporto siano ragionevolmente stimabili, an-

---

<sup>20</sup> Dal trattamento di fine rapporto si differenzia l'indennità di preavviso pagabile ai dipendenti, in quanto la relativa passività è di carattere potenziale. Per il suo trattamento contabile si fa pertanto riferimento a quanto detto sulle passività potenziali (vedi paragrafo C.VI.).

corché non formalmente definiti alla data di formazione del bilancio<sup>21</sup>, l'accantonamento a tale data è rilevato secondo quanto previsto per le passività potenziali.

Ad ogni periodo amministrativo è imputata una quota di trattamento di fine rapporto tale da consentire il suo adeguamento al valore come sopra menzionato. Le quote di anzianità pregressa, generate da rinnovi contrattuali o da qualsiasi altro evento, devono essere fatte gravare nell'esercizio da cui inizia il periodo regolato dal nuovo contratto, ovvero in cui si è verificato l'evento che ha originato la quota di indennità pregressa. Gli eventi che originano quote di indennità pregressa sono, allo stato attuale, così molteplici e ricorrenti da rendere il loro differimento nell'attivo dello stato patrimoniale in contrasto con i postulati del bilancio di esercizio ed in particolare con i principi della prudenza e della competenza.

G.III. Qualora l'impresa abbia provveduto alla stipulazione di polizze a fronte del trattamento di fine rapporto maturato a suo carico, l'entità del premio corrisposto alla compagnia assicuratrice rappresenta un credito immobilizzato da esporre alla voce B.III.2. dello stato patrimoniale.

La maggiore entità rimborsabile dalla compagnia rispetto all'indennità maturata dal personale dipendente, derivante dalla rivalutazione dei premi versati, costituisce sopravvenienza attiva di natura finanziaria per l'impresa contraente, rilevabile annualmente per competenza economica con il conseguente incremento del credito, esponibile nella stessa voce di cui al precedente capoverso.

G.IV. Gli ammontari di trattamento di fine rapporto relativi a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti e vanno quindi indicati nello stato patrimoniale nella voce D.13, qualora di ammontare significativo.

## H. NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni sul “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”:

- a) le variazioni intervenute nella consistenza, la formazione e le utilizzazioni;
- b) l'eventuale ammontare rimborsabile da società assicuratrici e l'indicazione della voce di bilancio in cui tale ammontare è iscritto;
- c) se significativo, l'ammontare del “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”, relativo a contratti di lavoro non ancora cessati, di cui si prevede il pagamento nell'esercizio successivo a seguito di dimissioni incentivate o di piani di ristrutturazione aziendale.

---

<sup>21</sup> Per data di formazione del bilancio si intende la data in cui l'organo amministrativo (di norma, il Consiglio di Amministrazione, ove costituito) approva il progetto di bilancio.

## I DEBITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver esaminato la normativa civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto del Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i debiti nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge in materia.

### I. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

I.I. I debiti che formano oggetto del presente Principio contabile rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data prestabilita. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tali obbligazioni derivano di solito dall'acquisto di prodotti, merci e servizi.

I debiti includono anche gli ammontari che devono essere pagati al personale, per imposte, per royalties, per dividendi, per l'acquisizione di finanziamenti ed altri.

I debiti non vanno confusi con i fondi per rischi ed oneri che accolgono gli accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

I debiti non vanno confusi con gli impegni, ossia con accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni o a svolgere o eseguire determinate azioni od attività. Alcuni esempi di impegni sono: i contratti di costruzione di impianti o di acquisto di attrezzature e macchinari, accordi a concedere o ricevere prestiti, ordini di vendita accettati, ordini di acquisto di merci o servizi.

I.II. Hanno rilevanza per i debiti:

- l'origine;
- la natura del creditore;
- la scadenza;
- l'esistenza di garanzie;
- la ripartizione per aree geografiche.

I.III. Relativamente alla loro origine, i debiti si distinguono in<sup>22</sup>:

---

<sup>22</sup> La riforma del diritto societario disciplinata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha apportato importanti innovazioni in materia di emissione strumenti finanziari da parte delle società concedendo all'autonomia statutaria di quest'ultime la possibilità, entro i limiti posti dall'ordinamento, di configurare tali strumenti con le modalità più confacenti alle esigenze di finanziamento.

Alla luce di tale premessa, pertanto, appare possibile una duplice configurazione di tali titoli: da un lato, l'operazione sottostante alla loro emissione può presentare i tratti del finanziamento, qualora sia previsto a carico della società un obbligo di rimborso, dall'altro, può essere assimilata ad un apporto effettuato a titolo di capitale di rischio, nel caso in cui non sia previsto alcun obbligo di rimborso ma venga attribuito a tali strumenti il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili e dell'eventuale residuo attivo in sede di liquidazione.

Di tale duplice configurazione degli strumenti finanziari è necessario tener conto per approfondire la questione concernente la "contabilizzazione" degli stessi.

## I debiti

— debiti sorti in relazione a costi (tipici i debiti verso fornitori) derivanti da operazioni di gestione caratteristica;

— debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti (questi differiscono dai debiti commerciali per non essere connessi a costi, bensì ad operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro);

— debiti sorti per altre ragioni (debiti verso azionisti per dividendi dichiarati, debiti verso l'erario e istituti previdenziali, ecc.).

I.IV. Relativamente alla natura del creditore, i debiti si distinguono tra:

— debiti verso soci per finanziamenti;

— debiti verso altri finanziatori;

— debiti verso fornitori;

— debiti verso consociate<sup>23</sup>;

— debiti verso altri.

I.V. Relativamente alle scadenze, i debiti e le altre passività possono essere:

— a breve scadenza;

— a media o lunga scadenza.

I.VI. Infine, per quanto riguarda le garanzie, i debiti possono essere:

— senza garanzie;

— assistiti da garanzie (reali o personali di terzi).

I.VII.a. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Di solito, per i beni acquistati (magazzino ed immobilizzazioni tecniche) detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore. Se il titolo di proprietà è trattenuto dal venditore per ragioni di garanzia, come nel caso di vendita con patto di riservato dominio, ovvero se il possesso è del venditore per richiesta dell'acquirente, il debito è iscritto in bilancio in quanto di solito in tali casi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti.

Normalmente il debito è iscritto in bilancio anche per i beni ricevuti soggetti a collaudo od installazione.

Nel caso di beni ricevuti in deposito o custodia, la rilevazione è invece effettuata nei conti d'ordine.

I debiti relativi a servizi sono rilevati in bilancio quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata.

Gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle condizioni sopraesposte, sono rilevati come acconti fra le rimanenze per le forniture d'esercizio e fra le immobilizzazioni materiali o immateriali per l'acquisizione di immobilizzazioni.

Gli anticipi e depositi ricevuti da clienti a fronte di vendite di prodotti e servizi sono rilevati come acconti tra i debiti di stato patrimoniale fino al momento in cui la vendita è contabilizzata<sup>24</sup>.

I crediti per acconti a fornitori od altri non possono essere compensati con debiti verso gli stessi, salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti e sono indicati fra le attività, immobilizzazioni o scorte a seconda della destinazione.

<sup>23</sup> Il Codice Civile si limita alle società controllate, collegate e controllanti. Per la definizione delle società consociate si rinvia al Principio contabile 12 relativo alla composizione ed agli schemi del bilancio d'esercizio.

<sup>24</sup> Gli anticipi a fronte di commesse a lungo termine vengono trattati nel documento relativo a tali commesse.



## I debiti

I.VII.b. I debiti sorti per operazioni di finanziamento o per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati in bilancio quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte.

In particolare:

- i mutui sono rilevati se si è verificata l'erogazione dei fondi;
- i prestiti obbligazionari sono rilevati nei limiti in cui sono stati sottoscritti;
- gli stipendi e le ritenute, i contributi sociali, ecc. sono rilevati secondo la loro competenza temporale;
- le provvigioni e le royalties su vendite sono rilevate contestualmente al maturare dei relativi ricavi.

I.VII.c. La natura del creditore assume rilevanza ai fini dei principi contabili essenzialmente in relazione all'esposizione dei valori in bilancio. In mancanza di indicazioni specifiche, il lettore del bilancio è portato a ritenere che i debiti in esso esposti derivino dalla ordinaria attività commerciale.

È quindi necessario che i debiti siano separatamente evidenziati nello stato patrimoniale a seconda della natura del creditore, perché è diversa l'informazione e l'interpretazione del bilancio se i debiti sono, ad esempio, verso fornitori, verso finanziatori o verso altri terzi (e, nell'ambito di questi ultimi, quando rilevante, è necessario conoscere quali siano i terzi tramite la nota integrativa).

Per le stesse esigenze di informazione e di interpretazione del bilancio, anche i debiti verso consociate hanno indicazione separata con specificazione della loro natura. Ciò è necessario sia perché le operazioni tra consociate possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché tali debiti possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti. Per consociate si devono intendere in questo Principio contabile non solo le imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ma anche le imprese che si trovino sotto comune controllo<sup>25</sup>.

I.VII.d. La scadenza dei debiti assume rilevanza per dare separata evidenza nello stato patrimoniale ai debiti a breve scadenza rispetto a quelli a media o lunga scadenza. Ciò per rispettare una delle finalità del bilancio, e cioè quella di dare informazioni sulla situazione finanziaria. La separazione è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale, sono pertanto a breve i debiti che scadono entro l'esercizio successivo, a medio-lungo quelli che scadono oltre.

I.VII.e. L'esistenza di garanzie a copertura dei debiti interessa i principi contabili relativi all'esposizione dei valori in bilancio ed al contenuto delle note al bilancio.

L'esistenza di debiti con garanzie reali (ipoteca, pegno, privilegi speciali) deve essere conosciuta, in quanto esse riducono la garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa non assistiti da garanzie. Ciò richiede che i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali siano separatamente evidenziati, con specifica indicazione della natura della garanzia, in nota integrativa.

I.VIII. I debiti da iscriversi in bilancio devono rappresentare tutte le obbligazioni verso fornitori ed altri terzi. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, data la rilevante entità dei debiti, è necessario che essi siano rilevati mediante un sistema contabile-amministrativo affidabile per strutture e controllo interno.

---

<sup>25</sup> Vedasi Principio contabile 12.

## L. CLASSIFICAZIONE

L.I. La classificazione dei debiti nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.

L.II. L'evidenziazione dei debiti nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i debiti stessi hanno.

### L.II.a. *Natura del creditore*

In considerazione della natura del creditore, i debiti si distinguono in:

- debiti verso fornitori (diversi dalle consociate);
- debiti verso consociate, con separata indicazione di quelli verso società collegate, controllate e controllanti (ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) e di quelli verso altre consociate;
- anticipi da clienti;
- debiti verso soci per finanziamenti;
- debiti verso altri finanziatori;
- debiti tributari;
- debiti verso istituti previdenziali;
- prestiti obbligazionari;
- debiti verso istituti finanziari;
- debiti verso altri.

Quando nell'ambito delle categorie sopra indicate vi siano debiti di importo rilevante verso creditori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali debiti hanno separata indicazione o direttamente nello stato patrimoniale o in nota integrativa.

Tale principio assume particolare importanza per alcuni debiti verso terzi (ad esempio debiti rilevanti e/o particolari verso dipendenti).

### L.II.b. *Scadenza*

In considerazione della scadenza, le passività sono distinte nello stato patrimoniale tra:

- passività a breve o correnti: e cioè con scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza indeterminata ovvero pagabili su richiesta del creditore;
- passività a medio e lungo termine o non correnti: e cioè con scadenza oltre l'esercizio successivo.

Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza è determinata in base ai termini di fatto del pagamento quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare, in base ad elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro dodici mesi: ciò che rileva quindi non è l'astratta scadenza, ma l'*esigibilità* quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Tale considerazione assume particolare importanza nel caso di debiti verso consociate.

### L.II.c. *Altri aspetti*

Altri aspetti che possono assumere rilievo nell'evidenziazione del valore delle passività in bilancio sono:

- *compensazioni*: i crediti verso propri creditori sono classificati tra le attività nello stato patrimoniale, a meno che vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale; analogo criterio è applicabile nel caso di debiti verso propri debitori<sup>26</sup>;
- *prefinanziamento*: il prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito:

---

<sup>26</sup> Vedasi l'art. 1243, 1° comma del Codice Civile.

⌋ che viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.) esperite le quali l'Istituto finanziatore effettua l'erogazione del mutuo, e

⌋ che dovrà per il contratto di apertura di credito essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'Istituto di finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dall'impresa al tempo in cui ha ricevuto il mutuo, può essere classificato a medio lungo termine, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto.

Nel caso in cui un prestito a breve venga sostituito con un prestito a lungo termine, il prestito a breve può essere classificato come prestito a lungo termine se il contratto di prestito a lungo termine viene stipulato ed il prestito viene erogato anche dopo la data di bilancio, ma prima della sua preparazione.

### L.III. *Classificazioni minime*

Da quanto detto in precedenza deriva che i debiti debbono essere esposti nello stato patrimoniale nella voce D) Debiti con la seguente classificazione minima:

1. obbligazioni;
2. obbligazioni convertibili;
3. debiti verso soci per finanziamenti;
4. debiti verso banche;
5. debiti verso altri finanziatori;
6. acconti;
7. debiti verso fornitori;
8. debiti rappresentati da titoli di credito;
9. debiti verso imprese controllate;
10. debiti verso imprese collegate;
11. debiti verso controllanti;
12. debiti tributari;
13. debiti verso istituti di previdenza e di assicurazione sociale;
14. altri debiti:
  - a) verso altre consociate
  - b) verso altri creditori

— Nella voce “debiti verso soci per finanziamenti” devono essere iscritti i debiti contratti con i soci a titolo di finanziamento. In nota integrativa sono indicati i debiti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, nonché la loro ripartizione per scadenze ai sensi dell'art. 2427, n. 19 *bis*, cod. civ..

— I “debiti verso banche” ricomprendono i debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per scoperti di conto corrente, sia per finanziamenti a titolo diverso. In nota integrativa si potrà operare un'ulteriore classificazione, distinguendo i debiti per conto corrente, per finanziamenti a breve, a medio-lungo termine e per singolo mutuo.

— Nella voce “Debiti verso altri finanziatori” devono essere iscritti i debiti contratti con finanziatori diversi dagli enti creditizi. Pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, potranno essere ricompresi:

⌋ i finanziamenti ricevuti da chi esercita, sulla società stessa, attività di direzione e coordinamento, con indicazione in nota integrativa della clausola di postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ai sensi dell'art. 2467 richiamato dall'art. 2497-*quinquies* del Codice Civile;

## I debiti

- i prestiti da terzi (non Istituti di credito) fruttiferi ed infruttiferi;
- i debiti verso l'acquirente, con l'obbligo per lo stesso di retrocessione a termine del bene. Per la rilevazione contabile delle operazioni di compravendita con l'obbligo di retrocessione, si rinvia al Principio contabile 12;
- le polizze di credito commerciale (commercial papers).

— La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie<sup>27</sup>.

— Nella voce “Altri debiti” sono ricompresi i debiti nei confronti di amministratori e sindaci per emolumenti, di soci per dividendi ed altri titoli, di obbligazionisti per interessi liquidati e per obbligazioni estratte. Sono altresì ricompresi i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate ma non ancora corrisposte, i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive.

I debiti verso altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate (c.d. “imprese sorelle”) vanno iscritti distintamente solo se di importo rilevante e indipendentemente dal titolo sottostante. Ciascuna delle voci dei debiti deve essere suddivisa in base alla esigibilità da parte del creditore — entro ed oltre l'esercizio successivo — come specificatamente richiesto dall'articolo 2424 Codice Civile.

## M. VALUTAZIONE

### *M.I. Principio generale*

I debiti ed altre passività in euro vanno esposti in bilancio, come regola generale, al valore nominale, salvo i casi descritti nel paragrafo M.X. e le altre cause di modifica del valore nominale menzionate nei paragrafi successivi (esempio: sconti commerciali).

### *M.II. Debiti verso fornitori*

I debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e rettifiche per collaudi e così via. Per questi fatti, se rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti in bilancio viene rettificato nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

### *M.III. Prestiti obbligazionari*

*M.III.a. Principio generale:* Il debito per obbligazioni è correttamente determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale alla data di bilancio secondo il piano di rimborso.

Il valore nominale delle obbligazioni già estratte e non ancora presentate per il rimborso, per le quali il diritto di rimborso è ancora valido, è indicato nella voce D.13 “Altri debiti”<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Gli acconti a fronte di commesse a lungo termine vengono trattati nel documento relativo a tali commesse.

<sup>28</sup> Le obbligazioni indicizzate verranno trattate in altro documento. Per le obbligazioni in valuta estera si rinvia al Principio contabile 26 sulla conversione delle operazioni e partite in moneta estera.

*M.III.b. Riacquisto sul mercato:* Nel caso in cui la società emittente abbia la facoltà del riacquisto sul mercato delle obbligazioni ed abbia già provveduto, in tutto o in parte, a tale riacquisto, si pone il problema della classificazione e della valutazione di tali obbligazioni.

I suddetti titoli (obbligazioni proprie), mantenuti per essere successivamente estinti in via anticipata, ovvero mantenuti sino alla scadenza in base al piano di ammortamento, vanno a ridurre il debito obbligazionario nella sezione delle passività per il loro valore nominale. Ciò allo scopo di evitare artificiosi “gonfiamenti” di attività e passività.

Poiché la società emittente, di solito, acquista sul mercato le obbligazioni da rimborsare solo se esse hanno un costo inferiore al nominale, la suddetta operazione comporta il riconoscimento nel conto economico di un utile al momento dell'annullamento anticipato del titolo obbligazionario<sup>29</sup>. Tale utile, che risulta dalla differenza fra valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e costo di acquisto delle obbligazioni medesime sul mercato (inclusivo delle spese accessorie), è mostrato nel conto economico fra gli altri proventi finanziari, nel caso non vi sia un disaggio di emissione.

Nel caso in cui sia stato registrato un disaggio di emissione di obbligazioni, l'utile risulta dalla differenza fra il valore nominale meno la quota relativa del disaggio di emissione ed il costo di acquisto<sup>30</sup>.

*M.III.c. Spese di emissione:* Le spese di emissione sono costituite dagli oneri accessori sostenuti dalla società emittente per l'emissione sul mercato del prestito obbligazionario ed includono le spese legali e di altra natura connesse con l'emissione del prestito stesso.

Tali costi vanno differiti, cioè sospesi, ed ammortizzati nel periodo di durata del prestito obbligazionario, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo M.III.d., in quanto si tratta di spese sostenute per l'operazione di finanziamento nel suo complesso.

*M.III.d. Disaggi di emissione:* L'emissione di obbligazioni al di sotto della pari (disaggio) costituisce una condizione contrattuale che concorre alla determinazione del rendimento effettivo del capitale investito.

In altre parole, lo scarto o disaggio di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni ad un interesse effettivo più favorevole di quello calcolato sul valore nominale.

Il disaggio è pertanto parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito ed ha la natura di interesse sostenuto anticipatamente dall'emittente. Tale interesse è differito ed ammortizzato in base alla durata del prestito.

Il metodo di ammortamento che rispecchia contabilmente la natura dell'operazione è quello mediante il quale viene effettuato il ricalcolo dell'interesse effettivo del prestito ed ogni rata di ammortamento viene rideterminata in modo da far gravare tale interesse aggiuntivo in misura proporzionale sul debito residuo.

Questo sistema comporta il ricalcolo del piano di ammortamento in base al tasso di interesse effettivo per determinarne la quota di competenza.

In altri termini, tale metodo ha lo scopo di determinare l'interesse del periodo pari all'interesse ad un tasso fisso calcolato sul valore nominale del prestito (al netto del disaggio) all'inizio del periodo. Esiste tuttavia un metodo pratico per determinare in via approssimativa l'interesse effettivo per ogni esercizio. Questo metodo consiste nel dividere l'ammontare del-

---

<sup>29</sup> Le obbligazioni proprie acquistate per motivi diversi da quelli sopra esposti ed in particolare quelle acquistate per una rinegoziazione vanno espresse tra le attività. La loro valutazione costituisce oggetto di un separato documento.

<sup>30</sup> La quota “relativa” del disaggio di emissione va quantificata previa ricostruzione del “piano di riparto” del disaggio iniziale, individuando così il disaggio “pregresso” che sarà, quindi, ripartito sul numero complessivo dei titoli acquistati. Il risultato, su ogni obbligazione acquistata, sarà, adoperando valori unitari: (Valore nominale - Quota disaggio “pregresso”) - Costo “secco” di acquisto.

le obbligazioni in circolazione all'inizio di ogni periodo (debito residuo all'inizio del periodo) per la sommatoria degli ammontari delle obbligazioni in circolazione all'inizio di ciascun periodo (debito residuo all'inizio di ciascun periodo) per tutta la durata del prestito. La percentuale risultante costituisce, per ogni esercizio, la quota di ammortamento del disaggio di emissione differito.

In caso di rimborsi infrannuali è opportuno utilizzare i numeri medi per le obbligazioni ed il debito residuo.

I disaggi di emissione sono classificati nello stato patrimoniale tra i risconti attivi, con separata indicazione.

La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione degli "zero coupon bonds" segue lo stesso trattamento dei disaggi di emissione.

*M.III.e. Premi su obbligazioni:* Taluni prestiti obbligazionari prevedono, a scadenze periodiche, dei premi per i possessori di obbligazioni estratte a sorte<sup>31</sup>.

L'ammontare di questi premi è un costo aggiuntivo di finanziamento ed è preso in considerazione per determinare l'importo totale del disaggio di emissione di cui al paragrafo precedente<sup>32</sup>.

*M.III.f. Aggi di emissione:* Dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza fra disaggi ed aggi di emissione salvo che, in quest'ultimo caso, l'interesse effettivo è inferiore a quello nominale.

Gli aggi di emissione sono differiti inscrivendoli tra i risconti passivi, con separata indicazione ed accreditati periodicamente al conto economico secondo le modalità previste al paragrafo MIId., per i disaggi di emissione.

*M.III.g. Obbligazioni convertibili in azioni:* All'atto della loro emissione e finché non viene esercitato il diritto di opzione il prestito obbligazionario convertibile è contabilizzato secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari non convertibili. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione è stornata dal debito per prestiti obbligazionari e registrato come capitale sociale<sup>33</sup> per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.

Se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è inferiore a quello delle obbligazioni la differenza che si determina è accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni<sup>34</sup>.

Se le obbligazioni convertibili sono emesse sopra la pari, gli aggi di emissione sono iscritti tra i risconti passivi.

Per le obbligazioni che vengono convertite, la relativa quota residua di aggio è stornata dai risconti passivi ed accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni. Per le obbligazioni che vengono invece rimborsate, l'aggio residuo è accreditato al conto economico fra gli altri proventi finanziari.

---

<sup>31</sup> I concorsi a premio sono regolati, tra l'altro, dalla legge n. 973 del 5 giugno 1939 e dal regolamento di attuazione R.D. 25 luglio 1940 n. 1077.

<sup>32</sup> I premi di ammontare non significativo possono essere addebitati direttamente a conto economico.

<sup>33</sup> Per le modalità di iscrizione e informazioni da fornire in nota integrativa si rimanda al Principio contabile 28 sui conti di patrimonio netto.

<sup>34</sup> Il caso inverso non può verificarsi perché in contrasto con l'art. 2346 del Codice Civile.

### *M.IV. Debiti verso soci per finanziamenti e debiti verso altri finanziatori*

Il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.

### *M.V. Debiti verso banche*

Il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.

I mutui passivi sono esposti in bilancio al loro valore nominale; gli oneri accessori per l'ottenimento dei mutui sono differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito, con metodologia analoga a quella precedentemente illustrata per i disaggi di emissione.

### *M.VI. Debiti tributari*

La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette ed indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d'imposta, per imposte di fabbricazione ed in genere i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo, mentre la passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza (comprese le imposte differite) sono iscritte nella voce B.2 - Fondi per rischi ed oneri/Fondi per imposte, anche differite.

I debiti per le singole imposte sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest'ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso sono esposti tra i crediti alla voce C.II.4-*bis*.

### *M.VII. Altri debiti*

*M.VII.a.* Per questa posta di bilancio, valgono gli stessi principi enunciati per i debiti in generale.

*M.VII.b. Ferie maturate da dipendenti.* — I contratti di lavoro collettivi e/o integrativi prevedono per ogni dipendente un certo numero di giorni di ferie per ogni anno lavorativo (o pro-rata). Tali ferie costituiscono un diritto del dipendente che matura gradualmente durante l'esercizio. Il principio della competenza che impone la correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio<sup>35</sup> richiede che il costo del personale, inteso nella sua globalità e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito, sia correlato al beneficio che l'impresa ottiene dal sostenimento di detto costo, cioè sia determinato in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali.

Ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite. Il computo del rateo per ferie è basato sui due seguenti elementi:

- a) il numero dei giorni di ferie spettanti al dipendente;
- b) il costo giornaliero per l'impresa.

Il numero di giorni di ferie deve comprendere tutti i giorni maturati a favore del dipendente alla data di bilancio.

Il costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione lorda ed i contributi sociali a carico dell'impresa.

---

<sup>35</sup> Circa la correlazione fra costi e ricavi, vedasi il Principio contabile 11.

Il rateo per ferie è correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

*M.VII.c. Depositi per imballaggi a rendere.* — I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono accreditati in un conto di passività. L'ammontare dei depositi relativo agli imballaggi che non verranno più resi è determinato periodicamente tenendo conto dell'esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti, stornato dal predetto conto ed accreditato alla corrispondente voce dell'attivo accesa agli imballaggi ovvero accreditato al conto economico nel caso in cui il costo non è patrimonializzato, ma immediatamente speso al momento della consegna.

La mancata restituzione degli imballaggi comporta, infatti, lo stralcio dei medesimi dall'attivo.

I depositi per imballaggi a rendere sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti.

*M.VII.d. Somme trattenute per conto di terzi.* — Tali somme nel presupposto che entrino nella sfera di disponibilità aziendale originano un debito.

Quando le predette somme comportano la corresponsione di interessi, questi ultimi sono rilevati secondo il principio della competenza.

### *M.VIII. Debiti di beni o servizi*

I debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni diversi dai fondi liquidi sono esposti al valore corrente di tali beni. Se il creditore ha l'opzione di ricevere contanti od altre attività, la passività è esposta per un ammontare pari al maggiore tra il valore della passività in contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del debitore va utilizzato l'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.

### *M.IX. Interessi passivi soggetti a condizione*

Alcuni contratti prevedono il pagamento di interessi passivi al verificarsi di determinate condizioni od eventi. Tali accordi sono messi in evidenza nella nota integrativa ma gli interessi passivi sono stanziati in bilancio solo quando il loro pagamento diventa probabile. Vedasi paragrafo C.VI..

### *M.X. Estinzione anticipata di debiti*

Nel caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l'ammontare residuo del debito ed il costo globale per l'estinzione è rilevata nel conto economico: se positiva, al momento in cui le parti raggiungono l'accordo per l'estinzione anticipata; se negativa, nel momento in cui l'estinzione anticipata si stima probabile, si rileva l'onere addizionale nei fondi rischi ed oneri. Il debito è stornato nel momento in cui si sottoscrive l'accordo ovvero si estingue finanziariamente l'obbligazione, se successivo.

### *M.XI. Scorpo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi*

*M.XI.a.* I debiti che si originano dall'acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita di costi. Essi rappresentano obbligazioni di pagamento a ter-



mine per l'acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell'esborso finanziario da parte dell'acquirente e si presume che le parti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine. In alcuni casi gli interessi per dilazione sono contrattualmente esplicitati e tali interessi possono rispecchiare quelli di finanziamenti disponibili sul mercato ovvero essere irragionevolmente bassi.

Spesso i debiti a medio od a lungo termine non hanno un interesse esplicitato, ma per essi si deve ritenere che contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato espressamente stabilito o evidenziato dalle parti. Sia in tali casi che in quelli con interesse esplicitato irragionevolmente basso, di solito, il valore nominale del debito è significativamente più elevato del valore commerciale del bene con pagamento a breve.

L'esistenza delle predette condizioni fa sorgere la problematica di separare l'elemento finanziario, anche se l'applicazione delle tecniche di scorporo di seguito descritte è circoscritta a casi specifici.

Lo scorporo di tale elemento finanziario, cioè dell'interesse passivo totale o parziale, dal costo e quindi dal debito, è effettuato nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo, inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve, e del principio della prudenza. Pertanto, il bene cui il debito si riferisce è esposto in bilancio ad un valore pari al prezzo di mercato del bene con pagamento a breve. Ne consegue che nessuno scorporo di interessi è attuato nei casi in cui il valore nominale del debito approssimi il prezzo di mercato del bene con condizioni di pagamento a breve. In tal caso, infatti, l'acquirente paga a termine un prezzo a breve ed ottiene un beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa. Tale beneficio, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente.

Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzando il debito usando un tasso di interesse per finanziamenti idonei.

M.XI.b.1. Dai debiti, e dai relativi costi, originati dall'acquisizione di beni e servizi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) la loro scadenza ecceda significativamente l'esercizio;
- 2) non comportino un interesse passivo esplicito ovvero comportino un interesse irragionevolmente basso (salvo i casi successivamente indicati in M.XI.b.3.);

è scorporata la componente finanziaria, ossia l'interesse passivo, se il valore nominale del debito eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve. Il debito ed il relativo costo sono valutati per un ammontare corrispondente al valore di mercato del bene con pagamento a breve. Sottraendo dal valore nominale del debito il prezzo a breve del bene acquistato si ricava l'interesse passivo (ed il relativo tasso) da scorporare dal costo e quindi dal debito. Il prezzo del bene a breve da utilizzarsi per la predetta differenza è appropriatamente documentato e tale documentazione costituisce parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni.

Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore si ottiene attualizzando il debito usando un tasso d'interesse per finanziamenti idonei.

M.XI.b.2. Lo scorporo dell'interesse passivo non si applica ai debiti originati dall'acquisizione di beni e servizi con scadenza entro l'esercizio successivo in quanto tale termine, che

corrisponde a quello adottato per classificazione dei debiti a breve termine, viene considerato rappresentativo di un periodo finanziario normale.

M.XI.b.3. Il principio enunciato nel paragrafo M.XI.b.1. non si applica nei seguenti casi:

- a) agli ammontari ricevuti da terzi a garanzia o cauzione;
- b) agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto sono a fronte del prezzo di beni venduti (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di ordini da clienti);
- c) ai debiti che hanno un tasso d'interesse irragionevolmente basso in quanto:
  - vi siano garanzie di terzi, interventi legislativi di natura agevolativa (interventi per finanziamenti agevolati alle imprese in particolari situazioni: imprese situate in zone montane, Mezzogiorno, ecc.);
  - l'interesse non sia in parte o in tutto tassabile per il percipiente.

M.XI.c. L'interesse passivo esplicito e l'interesse passivo scorporato sopra descritto sono riconosciuti sulla durata del debito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il debito è quello dovuto in tale periodo.

In altri termini, l'interesse passivo è riconosciuto sulla durata del debito proporzionalmente al debito in essere. Tale differenza è quindi ripartita in modo tale che l'interesse sia riconosciuto ad un tasso costante sul debito residuo finché non sia interamente pagato.

M.XI.d. L'interesse passivo parzialmente o totalmente implicito ed il relativo tasso sono determinati alla data dell'operazione, cioè al tempo in cui sorge il debito con scadenza oltre l'esercizio successivo, e non sono più modificati durante il periodo di durata del debito.

Una parte dell'interesse passivo può essere capitalizzata nel costo del bene nei casi, con i limiti e con le modalità in cui la capitalizzazione sia possibile secondo i principi contabili relativi alla valutazione dei beni. Così, per quanto concerne le immobilizzazioni tecniche l'impresa può capitalizzare nel costo del bene gli interessi passivi effettivamente sostenuti relativi al periodo di costruzione se esistono le condizioni di cui al Principio contabile 16, paragrafo D.V..

M.XI.e. L'interesse passivo scorporato dal debito è esposto nello stato patrimoniale tra i risconti attivi.

*M.XII. Debiti a lungo termine derivanti da prestiti a lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi*

I debiti a medio o lungo termine, ossia con scadenza superiore all'esercizio, derivanti da prestiti a medio o lungo termine che non comportano il pagamento di un interesse (rari se non collegati ad altre operazioni; vedasi paragrafo M.XIII.) e quelli che comportano il pagamento di un interesse passivo sensibilmente basso, sono esposti al loro valore nominale.

Essi, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono la scissione tra il valore del bene e l'elemento finanziario.

In generale, per tutti i debiti trattati in questo paragrafo il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente, così come è stato stabilito nel precedente paragrafo per i debiti a medio o lungo termine derivanti dall'acquisizione di beni per i quali il valore nominale del debito approssimi il valore di mercato dei medesimi.

*M.XIII. Debiti e crediti derivanti da prestiti parte di più complesse operazioni*

Le operazioni da cui originano debiti e crediti di natura finanziaria non possono essere considerate separatamente se esse fanno parte di più complesse operazioni.

Così ad esempio, per quanto concerne i debiti, l'acquirente di un bene con pagamento a breve ad un prezzo superiore al valore di mercato a breve, il quale riceve (dallo stesso fornitore o società finanziaria allo stesso correlata) un prestito senza interessi o con un interesse notevolmente basso per l'acquisizione di quel bene, non può considerare le due operazioni separatamente. Il maggior costo del bene rispetto al mercato rappresenta l'interesse attribuibile al prestito.

Di contro, per quanto concerne i crediti, se viene venduto un immobile ad un terzo a breve e contemporaneamente viene concesso all'acquirente un finanziamento ad un tasso inferiore a quello al quale l'azienda può approvvigionarsi di fondi sul mercato, la determinazione del risultato economico dell'alienazione dell'immobile terrà conto dell'onere finanziario derivante dalla differenza dei due tassi, generando una rettifica in tal senso dei crediti<sup>36</sup>.

*M.XIV. Cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti*

Nel caso di una dilazione non onerosa o parzialmente onerosa dei termini di pagamento di un debito, derivante dalla cessione di beni o servizi, da breve a medio o lungo termine, il beneficio dell'allungamento dei termini è riconosciuto, per il principio della competenza, durante il periodo della dilazione, in quanto si presume che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve.

Nel caso di un cambiamento di termine di pagamento di un debito derivante da finanziamento da breve a medio o lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente di interessi è scorporata in quanto il beneficio è rilevato, per il principio della competenza, durante il periodo di durata del prestito.

I cambiamenti significativi dei termini di pagamento dei debiti sono indicati nella nota integrativa.

N. NOTA INTEGRATIVA

In nota integrativa si forniscono le seguenti informazioni:

- a) i criteri adottati nella valutazione delle voci e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;
- b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, rispetto all'esercizio precedente;
- c) l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e della ripartizione per aree geografiche;
- d) il numero delle obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società, specificando i diritti che esse attribuiscono;
- e) le eventuali deroghe ai principi di immodificabilità dei criteri di valutazione, le motivazioni di tale deroga e l'indicazione dell'influenza che esse determinano sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, oltre che del risultato economico;

---

<sup>36</sup> Si ritiene probabile che da un punto di vista fiscale le due operazioni vengano considerate separatamente; nel qual caso si renderà necessario procedere alle necessarie modifiche per determinare il reddito imponibile in sede di dichiarazione.

## I debiti

f) le eventuali informazioni complementari necessarie ai fini di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria; ad esempio indicazioni delle modalità di rimborso e del tasso per i prestiti obbligazionari, della scadenza, delle modalità di rimborso e del tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale. Nel caso di scorporo degli interessi passivi dal valore nominale di un determinato debito, si indica la motivazione dello scorporo e le modalità adottate per il calcolo;

g) i debiti verso consociate, soci ed altre parti correlate all'impresa ed informazioni su tali conti;

h) ammontari significativi di debiti in moneta estera;

i) rilevanti ammontari verso creditori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio sia a conoscenza;

l) i finanziamenti effettuati dai soci o soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento<sup>37</sup> alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

m) il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione<sup>38</sup>, specificando se l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene ovvero se tale retrocessione, alla data di chiusura dell'esercizio, è da considerarsi condizionata;

n) la natura del bene retrocesso;

o) i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole significative);

p) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; nonché gli altri ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello stato patrimoniale e nel conto economico;

q) gli effetti netti prodotti dalla rilevazione dell'operazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto del relativo onere fiscale.

Le informazioni da fornire nella nota integrativa previste nel presente Principio sono più ampie di quelle stabilite dall'art. 2427 e da altri articoli del Codice Civile (i quali dettano il contenuto minimo della nota stessa) e, qualora rilevanti, sono considerate informazioni dovute ai sensi dell'art. 2423.

---

<sup>37</sup> A questa informativa va aggiunta – per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali - quella riferita alle parti correlate come definite ai sensi dell'art. 2391-bis.

Si ricorda che tale articolo prevede che: *“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.*

*I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”.*

<sup>38</sup> Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto. Rientrano nell'ambito di tale disciplina sia i pronti contro termine che le operazioni di prestito titoli. Di contro non dovrebbe essere assoggettata alla presente regola un'operazione nella quale il prezzo a termine fosse quello corrente a quella data.